



Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo
Direzione Generale per il Cinema

PRST.N. 45392/C.07.01.00 - 4.2

18 NOV 2014

Associazione Produttori Televisivi (APT)
Via Giunio Bazzone, 3
00195 – Roma
c.a. Presidente

Oggetto: chiarimenti in risposta ai quesiti sottoposti a questa Direzione Generale dalla Associazione Produttori Televisivi in data 4 novembre 2014 in merito alle disposizioni applicative, in via di autorizzazione, per l'estensione del credito d'imposta per le attività cinematografiche, di cui alla legge n. 244 del 2007, ai produttori indipendenti di opere audiovisive, ai sensi dell'articolo 8, comma 2, del decreto-legge 8 agosto 2013, n. 91 "Valore cultura", convertito, con modificazioni, dalla legge 7 ottobre 2013, n. 112.

I seguenti chiarimenti sono riferiti alla versione attuale dello schema di decreto applicativo citato in oggetto la cui entrata in vigore è subordinata alla autorizzazione da parte della Commissione europea e alla successiva pubblicazione del decreto sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.

Quesito 1.

Lo scrivente chiede chiarimenti riguardo all'eleggibilità in regime transitorio delle spese sostenute a partire dal 1° gennaio 2014 nel caso in cui la data di inizio riprese sia antecedente al 1° gennaio 2014.

Risposta 1.

Per le opere audiovisive la cui lavorazione sia iniziata prima dell'entrata in vigore del decreto applicativo per l'estensione del credito d'imposta per le attività cinematografiche ai produttori indipendenti di opere audiovisive, saranno ammissibili al credito d'imposta esclusivamente i costi di produzione a carico dell'impresa di produzione, effettivamente sostenuti e supportati da documentazione fiscalmente rilevante ai fini della determinazione del reddito fiscale per il periodo d'imposta in corso al 1° gennaio 2014, indipendentemente dalla data di inizio della lavorazione dell'opera per la quale sarà richiesto il beneficio.

Quesito 2.

Lo scrivente richiede se, in fase di regime transitorio, qualora la produzione già realizzata sia stata girata parzialmente all'estero, siano applicabili limiti quantitativi in termini di giornate di ripresa ovvero sia prevista una deroga generalizzata.

Risposta 2.

Non sono previste deroghe per le produzioni realizzate parzialmente all'estero in fase di regime transitorio. Si applicheranno quindi le previsioni generali come di seguito indicate. Per quanto riguarda il criterio di territorialità delle spese, il credito d'imposta per le opere audiovisive di nazionalità italiana spetterà a condizione che l'impresa di produzione audiovisiva sostenga sul territorio italiano spese di produzione per un ammontare complessivo non inferiore al 50% del costo eleggibile. Per calcolare l'ammontare di tali spese, si tiene conto del numero di giornate di ripresa sul territorio italiano: nel caso in cui vengano effettuate sul territorio italiano più del 50% delle giornate di ripresa totali, le spese per la totalità dei giorni di ripresa vengono computate come



Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo

Direzione Generale per il Cinema

italiane; fino al 50% di giornate di ripresa, dette spese sono computate nella percentuale corrispondente al rapporto tra numero delle giornate di riprese sul territorio italiano e numero totale delle giornate di riprese. Per le spese relative ai teatri di posa ed alle costruzioni sceniche, supporti e lavorazioni tecniche, trasporti, mezzi tecnici, e post-produzione, esse sono calcolate in base all'effettivo sostenimento del costo sul territorio italiano.

Per quanto riguarda il credito di imposta concesso alle imprese di produzione esecutiva per la realizzazione di opere di nazionalità non italiana su commissione estera, il credito d'imposta sarà concesso in relazione alle spese di produzione, effettuate sul territorio italiano, che non eccedano il 60% del budget complessivo di produzione dell'opera audiovisiva. Saranno ammesse le spese sostenute dalla produzione esecutiva italiana in altro Stato membro dell'Unione Europea, fino a un sesto della suddetta quota del 60%, equivalenti al 10% del budget complessivo di produzione dell'opera audiovisiva.

Quesito 2.

Lo scrivente chiede chiarimenti in merito alla previsione di deroghe in fase di regime transitorio in merito ai requisiti per l'accesso all'agevolazione fiscale per i contratti sottoscritti con le emittenti televisive prima della pubblicazione del decreto.

Risposta 3.

Esclusivamente le opere la cui lavorazione sia iniziata prima della futura entrata in vigore del decreto, nel caso in cui il contratto tra produttore indipendente ed emittenti televisive o fornitori di servizi media audiovisivi su altri mezzi sia stato già sottoscritto con atto avente data certa anteriore all'entrata in vigore del decreto, il requisito concernente la titolarità, da parte dei produttori indipendenti, di diritti relativi alle opere audiovisive sulle quali saranno richiesti i benefici, previsto all'articolo 8, comma 5, legge 8 agosto 2013, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 ottobre 2013, n. 112, sarà soddisfatto nel caso in cui le clausole contrattuali in materia di diritti primari e secondari, comprese le eventuali limitazioni temporali, risultino coerenti con le disposizioni dettate dalla delibera n. 30/11/CSP del 3 febbraio 2011 dell'Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni.

Nell'auspicare la massima diffusione della presente nota, che verrà pubblicata nel sito web di questa Direzione generale, si porgono cordiali saluti.

IL DIRETTORE GENERALE
(Dott. Nicola Bottelli)